



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

**Regolamento comunale
per l'applicazione della
Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP)**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e s.m.i. e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

Art. 2 – Oggetto del tributo

1. Sono soggette all'applicazione dell'imposta le seguenti occupazioni del suolo pubblico:
 - le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su aree e spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Bra;
 - le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa, con esclusione dei balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile;
 - ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della strada, le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato;
 - le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni di qualsiasi natura devono comunque essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni nelle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione e impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici ed edifici pubblici e privati.

Art. 3 - Soggetto passivo del tributo

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere soggettivo e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita però la voltura a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

Art. 4 – Esenzioni e riduzioni dal tributo

1. Sono esenti dalla tassa:
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n.917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; non è altresì dovuta la tassa per le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi sul suolo comunale, quando l'occupazione sia limitata nel tempo e nello spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori, come indicato nel contratto di appalto stipulato con l'Amministrazione pubblica, sulla base delle prescrizioni formulate dai competenti uffici e servizi;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non

- contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - gli accessi carrabili ed i ponticelli unici ed indispensabili per l'accesso ai terreni agricoli;
 - sono inoltre previste le esenzioni per attività di promozione politica secondo la normativa vigente, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 3, comma 67, della L. n. 549/1995 per occupazioni non superiori ai 10 metri quadrati.
2. La tassa per le occupazioni sia permanenti che temporanee non è comunque dovuta se l'importo complessivo relativo ad ogni singola tassazione non supera l'importo stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.
 3. La riduzione prevista dall'art. 45, comma 1°, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, è stabilita nella misura del 40 per cento.
 4. La Giunta comunale potrà esonerare dal pagamento della tassa, con proprio motivato provvedimento, le occupazioni temporanee derivanti dallo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative nei casi in cui il Comune risulti co-organizzatore dell'evento ovvero il soggetto passivo sia costituito da un'associazione senza scopo di lucro. Inoltre, potrà esonerare dal pagamento le Onlus che occupano anche in via permanente il suolo pubblico nello svolgimento di servizi di pubblica assistenza e utilità, unicamente per la sosta dei veicoli e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio.
 5. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo della richiesta di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 5 - Diritto di occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza regolare atto di concessione o autorizzazione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione avuto presente lo scopo dell'occupazione richiesta che non può essere in contrasto con l'estetica e il decoro cittadino.
2. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, le cui spese sono a carico del concessionario.
3. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
4. Per le occupazioni che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.
5. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali e vengono rilasciate dal Dirigente competente a seguito di richiesta scritta in carta resa bollata nella quale dovranno essere specificati il cognome, nome, data e luogo di nascita, l'indirizzo ed il codice fiscale di colui che intende effettuare l'occupazione, il tipo, il luogo e la durata dell'occupazione ed infine l'esatta superficie occupata.

6. Sono in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 6 – Rilascio e natura dell'autorizzazione o concessione

1. Le comunicazioni e le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali siano prescritte altre forme di autorizzazione.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di autorizzazione a ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari o per il mancato rispetto delle condizioni previste ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
3. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni si intendono accordate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame con esonero del Comune da ogni responsabilità;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni o prescrizioni, ivi compresa l'eventuale richiesta di spostamento o rimozione di impianti e strutture.

Art. 7 – Durata della concessione

1. Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, con esclusione del tacito rinnovo. Sono considerate permanenti altresì le occupazioni effettuate con posti mercato coperto, con dehor ed altre similari. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore a un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.
2. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione devono, in ogni caso, essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione e nella ricevuta della tassa pagata. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo.
3. Il mancato adempimento delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero la mancata osservanza delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto a occupare.
4. Si incorre altresì nella decadenza:
 - allorché l'interessato non abbia adempiuto alle formalità relative all'atto di concessione o di autorizzazione nel termine di tre mesi dall'invito e/o non abbia effettuato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione, non abbia effettuato il pagamento dell'imposta per il primo anno d'occupazione ovvero non adempia regolarmente agli eventuali piani rateali concessi per il pagamento del debito d'imposta nelle annualità precedenti;
 - allorché il concessionario non abbia dato esecuzione all'occupazione entro sei mesi dall'atto di concessione;
 - qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione del suolo pubblico.
5. L'autorizzazione sia temporanea che permanente potrà, in ogni caso e ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, essere modificata o revocata per motivi di pubblico interesse fatta eccezione per le occupazioni permanenti con

balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

6. La modifica o revoca della concessione o dell'autorizzazione sono notificati al titolare con apposito provvedimento nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'esecuzione dei lavori per lo spostamento o rimozione di impianti e strutture, nonché per il restauro del bene occupato. Decorso tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
7. Qualora l'occupazione sia effettuata senza il prescritto atto di concessione o autorizzazione, oppure le stesse siano venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti, sia di carattere penale che civile, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Art. 8 – Procedimento di autorizzazione

1. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico vengono rilasciate su richiesta degli interessati dalla ripartizione comunale competente e, una volta presentata la domanda, questa viene esaminata dall'unità organizzativa deputata nell'ambito delle medesime ripartizioni funzionali dell'ente che rilasceranno il titolo autorizzativo.
2. L'ufficio preposto esamina la domanda, provvede ai necessari sopralluoghi, controlla che l'occupazione non violi le norme del vigente Codice della strada, non arrechi disagi e risponda a quanto enunciato all'articolo 5. Nel termine di quindici giorni provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione in caso di occupazioni temporanee, in trenta giorni nel caso di occupazioni permanenti.
3. Copia dell'autorizzazione, ad esclusione di quelle di carattere commerciale (ad esempio dehor di pubblici esercizi e banchi mercato) deve essere esposta a cura del concessionario in modo ben visibile sull'opera che occupa temporaneamente il suolo pubblico. In caso di inosservanza della presente disposizione, si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto dei regolamenti comunali.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa deve essere allegata alla domanda di cui ai commi precedenti e sarà considerata elemento indispensabile per l'esame della stessa. Copia di tutte le autorizzazioni dovrà, a cura dell'ufficio che le rilascia, essere trasmessa al servizio comunale che si occupa della riscossione della tassa. Qualora l'autorizzazione non venisse concessa, è facoltà dell'interessato presentare richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 9 – Tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si dà atto che il Comune di Bra si inserisce nella classe IV, in considerazione del fatto che la sua popolazione residente è compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari ed è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto la classificazione per il Comune di Bra fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 87/1985 e sue successive rivisitazioni.
3. Le tariffe verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta municipale da adottarsi entro i termini previsti dalla legge e, con il medesimo provvedimento, si provvederà a graduare la tassa a seconda dell'importanza della zona in cui avviene l'occupazione. La misura stabilita per l'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

4. Le frazioni di occupazione inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art. 10 – Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è determinata tenuto conto dell'entità della superficie risultante dall'atto di concessione, espressa in metri quadrati, per la misura di tariffa vigente in relazione alla categoria stradale su cui insiste l'occupazione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. L'Amministrazione Comunale su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi previa apposizione di apposito cartello segnaletico a cura e spese del richiedente. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
5. I contribuenti che non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale va effettuata a cure e spese del richiedente entro trenta giorni.
6. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è forfettariamente commisurata al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa prevista dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.
7. Per il rinnovo o la nuova concessione di occupazioni permanenti di dehor a beneficio di attività commerciali o di pubblico esercizio valgono le norme previste da specifico regolamento comunale in materia. Le stesse potranno essere rilasciate o rinnovate garantendo il rispetto nel triennio precedente della regolarità tributaria nei confronti del Comune di Bra sia per l'occupazione del suolo pubblico sia per l'assolvimento dell'Imposta unica comunale anche mediante il regolare assolvimento di piani rateali concessi a norma dei regolamenti comunali in materia di entrate.

Art. 11 – Occupazioni temporanee

1. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee. I tempi di occupazione e le misure di riferimento sono stabiliti caso per caso a seconda delle richieste. Le maggiorazioni e le riduzioni delle tariffe sono stabilite dalla Giunta municipale in sede di approvazione delle stesse.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione dovrà avvenire mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
3. Per quanto riguarda il rapporto orario delle tariffe, di cui all'art. 45, 2° comma, del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., si stabilisce che il calcolo è effettuato sulla base delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7,00 alle 19,00 = 60% tariffa giornaliera;
- dalle ore 19,00 alle 7,00 = 40% tariffa giornaliera.

Art. 12 - Mestieri girovaghi e commercio in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non sono soggetti al tributo qualora l'occupazione sia esercitata nel pieno rispetto delle diverse disposizioni normative e regolamentari, se esercitata nello stesso luogo su di un'area non superiore a quattro metri quadrati e per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.
2. Tali occupazioni debbono avvenire senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Per l'esercizio delle attività artistiche all'interno delle principali manifestazioni organizzate, co-organizzate o patrocinate dal Comune di Bra, per ragioni di sicurezza, non è consentita l'occupazione se non a seguito di apposita autorizzazione comunale.
3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13 – Gestione dell'imposta

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è in gestione diretta ma, ove ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio potrà essere affidato a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Per l'occupazione permanente, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre le scadenze previste da apposita deliberazione della Giunta comunale, deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale anche mediante versamento diretto.
4. In caso di riscossione mediante convenzione, ivi comprese tutte le occupazioni nelle aree mercatali, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione o in rate periodiche.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune di Bra designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Coloro che occupano il suolo pubblico privi di concessione od autorizzazione devono regolarizzare la loro posizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità previste agli articoli precedenti. Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni di legge.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli da 38 a 57 del citato D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché a tutte le norme vigenti in materia di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ovvero di imposte locali.